

**ORIGINALE****C.I.**

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.S. DANNI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 24824/2013

TERZA SEZIONE CIVILE

Cron. 9241

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Presidente - Ud. 18/01/2016  
 Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere - PU  
 Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -  
 Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -  
 Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 24824-2013 proposto da:

AQUIJE CARDENAS EDGAR QJCDRN82D09Z611E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAPO MISENO 21, presso lo studio dell'avvocato GLORIA NATICCHIONI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

- **ricorrenti** -**contro**

SERPIETRI DONATELLA, PICARELLI GINA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G. SEVERANO 5, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO MARIA LERRO, che le

2016

114

rappresenta e difende giuste procure speciali a  
margine del controricorso;

- **controricorrenti** -

**nonchè contro**

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA , SERPIETRI GIANLUCA;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 5939/2012 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/11/2012, R.G.N.  
10962/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 18/01/2016 dal Consigliere Dott.  
ANTONELLA PELLECCIA;

udito l'Avvocato GLORIA NATICCHIONI;

udito l'Avvocato ELISA SERRAO per delega orale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso  
per l'inammissibilità, in subordine rigetto;



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1. Nel 2001, Edgar Aquije Cardenas convenne in giudizio i signori Lando e Gianluca Serpietri, nonché la Compagnia assicurativa Winterthur Assicurazioni S.p.a. (ora Unipol Assicurazioni S.p.a.), per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale in cui era stato coinvolto mentre si trovava sul proprio ciclomotore, causato dal signor Gianluca Serpietri, alla guida del veicolo di proprietà del signor Lando Serpietri.

Si costituirono in giudizio i signori Serpietri e la Winterthur Assicurazioni S.p.a. I primi sostennero l'assenza di responsabilità di Gianluca Serpietri nella causazione del sinistro e la sussistenza di un concorso di colpa ex art. 2054 c.c., contestarono l'esistenza e l'entità dei danni subiti dall'attore, chiedendo il rigetto delle domande attorec. La Winterthur S.p.a. si difese eccependo un eccesso di velocità del danneggiato che aveva quindi concorso al verificarsi del sinistro, contestando la CTP medico-legale prodotta dall'attore, le spese mediche per assenza di prova documentale e l'esistenza del danno patrimoniale per lucro cessante.

Il giudice concesse termine di cui all'art. 180 comma 2 c.p.c. per le eccezioni non rilevabili d'ufficio. Nessuno dei convenuti si avvale di tale facoltà.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 34822/2003, dichiarò che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva di Gianluca Serpietri, condannando i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni.

2. La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 5939 del 27 febbraio 2012. La Corte ha ritenuto che vi fosse stata una corresponsabilità del danneggiato nella misura del 30%. Inoltre, la Corte ha disatteso la censura del signor Cardenas, il quale lamentava che il Tribunale non avrebbe considerato e quindi motivato sulle note critiche avverso le conclusioni del C.T.U., che, tra l'altro, avrebbe

ignorato il parkinsonismo post traumatico riscontrato al momento del risveglio del ragazzo dal coma.

3. Avverso tale decisione, il signor Edgar Aquije Cardenas propone ricorso in Cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria.

3.1 Resistono con controricorso le signore Donatella Serpietri e Gina Picarelli, eredi del signor Lando Serpietri. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c. n. 4”.

Sostiene il ricorrente che l'eccezione circa il mancato uso del casco avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile già in primo grado, trattandosi di eccezione in senso stretto che, quindi, avrebbe dovuto essere formulata nel termine concesso dal Giudice ex art. 180, comma 2 c.p.c..

La censura è infondata.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 1227 c.c., distingue l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso, regolata dal comma 1, da quella, di cui al comma 2 dello stesso articolo, in cui il danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno, senza contribuire a causarlo, ovvero non abbia contribuito a ridurre l'entità, dopo che il fatto produttivo di esso si era già verificato. Ed è appena il caso di sottolineare che la distinzione non è assolutamente di poco conto perché nella prima ipotesi, prevista dal comma 1, il giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, in quanto deve porre il danno a carico di ciascuno dei conducenti solo nei limiti in cui ne sia effettivamente responsabile (ex multis

Cass. n. 12267/92, 11654/98, 13460/99, 4799/01, 8575/02, 27123/06, 28060/08).

Occorre precisare, infatti, che due sono le fasi del processo causale. La prima fase, ricostruisce il fatto dannoso attraverso la ricerca del collegamento materiale tra condotta e evento (la c.d. causalità in fatto). A tale momento si aggiunge anche la ricerca dell'eventuale concorso di concause estranee alla condotta del responsabile (ai fini del quantum). La seconda fase, invece, una volta esaurita la ricostruzione del fatto dannoso, ricerca il collegamento giuridico tra il fatto e le conseguenze dannose e la determinazione dei limiti da porre alla serie (infinita) di tali conseguenze.

Alla prima fase va rapportato il primo comma dell'art. 1227 dove la condotta del danneggiato concorre con quella del danneggiante nella produzione dell'evento si che entrambi risultano coautori del fatto dannoso.

Nel 1227, secondo comma, c.c. invece la condotta del danneggiato è successiva, e incide sulla serie delle conseguenze dannose, rompendo la regolarità del nesso eziologico che le collega al fatto stesso. Ed è alla seconda fase che vanno riferite le norme del 1223 sia quella del 1227 secondo comma (come richiamate dal 2056).

Da tale impostazione si evince che l'omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se stessa, soltanto ove il giudice di merito accerti in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone, appunto, un antecedente causale (Cass. n. 24432/2009), come appunto avvenuto nel caso di specie.

Pertanto il caso di specie rientra nell'ipotesi del primo comma del 1227 c.c., quello della causalità in fatto, e quindi il giudice ha correttamente accertato d'ufficio la circostanza del mancato uso del casco da parte del ricorrente ai

fini dell'individuazione della responsabilità, rilevante per il calcolo del quantum.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 32 Cost., 116 c.p.c., 2697 c.c., 61 c.p.c., 191 c.p.c., 24 e 111 Cost., 6 CEDU, 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”.

La Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato come non esistente la patologia degenerativa del parkinsonismo post-traumatico, diagnosticata al danneggiato appena dopo il risveglio dal coma (e riconosciuta anche in sede di richiesta di invalidità civile, in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata), basandosi sulla sola assenza di diagnosi di tale patologia nella C.T.U. espletata in primo grado e senza concedere un'indagine tecnica suppletiva nonostante si fosse lamentata la carenza acquisitiva di dati oggettivi.

Il secondo motivo è infondato.

La Corte d'Appello non è incorsa in nessuno dei vizi lamentati. Ha, infatti, con motivazione scevra da vizi logico giuridici, chiarito in relazione alla asserita mancata diagnosi da parte del CTU del parkinsonismo che l'indagine tecnica del consulente è stata effettuata valutando il ‘complesso quadro neurologico’[...]. E ancora segnala, il giudice del merito, come l'ausiliario abbia considerato tutte le componenti (neurologica e psichica della patologia sofferta [...]). Il Giudice dell'appello ha anche integrato ulteriormente, sul punto, la motivazione del giudice di primo grado (pag. 4 sentenza). Pertanto il consulente avendo valutato il danno subito dal Cardenas sulla base di tutta la documentazione presente oltre che sull'esame obiettivo del paziente non è incorso in nessuna omissione accertativa. Né tantomeno può essere presa in considerazione in questa sede la sottovalutazione delle infermità considerate dal CTU.

Il rigetto di tale motivo è assorbente rispetto al problema della ammissibilità o meno dei documenti nuovi depositati in sede di ricorso di Cassazione.


6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 3.000,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 18 gennaio 2016.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
F. CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del ..... 6 MAG 2016 .....



Il Funzionario Giudiziario  
F. CATANIA